

STATUTO CONFISAL - F.I.S.A.L.S.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la CONFISAL - F.I.S.A.L.S. La Sede Nazionale è in Roma.

La CONFISAL - F.I.S.A.L.S. è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica.

La CONFISAL - F.I.S.A.L.S. è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà:

- distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- trasmettere ad altri il contributo associativo.

La CONFISAL - F.I.S.A.L.S. ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, alla CONFISAL che l'ha promossa.


Art. 2 - Iscritti

Soci ordinari

Sono Soci Ordinari di CONFISAL FISALS tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale, i quali si riconoscono nelle finalità dell'associazione accettandone finalità, modi di attuazione, Statuto, Regolamento e Codice Etico.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti gli Imprenditori, i Lavoratori Autonomi, i Professionisti e altri soggetti pubblici e privati, che pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale della Confederazione, ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello periferico sia nazionale.



Art. 3 - Autonomia e Democrazia

La CONFISAL - F.L.S.A.L.S. è una organizzazione indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo ed opera a garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.

La CONFISAL - F.L.S.A.L.S., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.

Art. 4 - Confronto


Fondamento della vita democratica della CONFISAL - F.L.S.A.L.S. sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui si sente e si dichiara parte attiva.

Art. 5 - Finalità

La CONFISAL - F.L.S.A.L.S. non ha fini di lucro. L'obiettivo è primariamente lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche di tutti gli iscritti, sul fondamento della libertà e della giustizia sociale.

In particolare si propone di:

- a) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli associati con assoluta obiettività e libertà;
- b) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie sindacali e individuali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;




- c) rappresentare le categorie nelle contrattazioni collettive
 - d) assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;
 - e) favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro
 - f) elaborare studi e proposte relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati, a tal fine elaborando programmi di formazione e sviluppo dei lavoratori italiani e stranieri, anche attraverso la creazione di appositi organismi quali fondazioni associazioni od onlus;
 - g) promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali anche a livello territoriale, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali e fornendo lo statuto di fondazione;
 - h) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore privato con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed in generale sul sistema produttivo e le dinamiche di mercato;
- promuovere ogni iniziativa formativa utile per la integrazione dei lavoratori ed imprenditori, rispetto al sistema produttivo;
- promuovere, progettare, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi.

Art. 6 - Cariche Sindacali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci in regola con il versamento della quota sindacale.

Art. 7 - Incompatibilità e non cumulabilità



Le cariche di Segretario Nazionali, ed i segretari delle sedi Zonali della CONFSAI - F.I.S.A.L.S. sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo superiore a 500.000 (cinquecentomila) abitanti e con l'appartenenza ad organi deliberanti di partito e/o con la responsabilità di uffici di partito.

Le cariche ricoperte all'interno della CONFSAI - F.I.S.A.L.S. nonché della Confederazione o di altre federazioni appartenenti alla Confasal non sono incompatibili tra di loro.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

Art. 9 - Entrate

Le entrate sono costituite dalle quote dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Art. 10- Provvedimenti Disciplinari

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati per iniziativa della Segreteria Nazionale, al giudizio del Collegio dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale della CONFSAI - F.I.S.A.L.S. può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno della Federazione, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.



Gli associati non in regola con il versamento della quota di adesione decadono automaticamente dalla CONFISAL F.I.S.A.L.S. senza alcuna comunicazione scritta.

Art. 11 - Organizzazione

Gli organi della CONFISAL - F.I.S.A.L.S., a livello Nazionale, sono:

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Direttivo Nazionale;
- 3) Il Segretario Nazionale;
- 4) La Segreteria Nazionale;
- 5) Il Presidente Onorario;
- 6) Il Collegio dei Probiviri;
- 7) Il Collegio dei Sindaci.
- 8) Sedi Zonali

Possono essere costituite sul territorio nazionale unità distaccate, denominate Sedi zonali con la missione di promuovere le finalità previste dall'articolo 5.

Art. 12 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della CONFISAL - F.I.S.A.L.S. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione della Segreteria Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere le motivazioni per le quali si intende proporre la convocazione.

Sarà cura della Segreteria Generale attivare entro 60 giorni, le procedure per la celebrazione del Congresso straordinario.



Art. 13 - Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati, eletti dagli associati in ogni singola sede zonale limitatamente agli iscritti alla CONFISAL- F.I.S.A.L.S. La percentuale di rappresentanza in capo ad ogni delegato sarà stabilita, di volta in volta, dal regolamento congressuale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con il versamento della quota di adesione. Al Congresso Nazionale può partecipare, rappresentando solo se stesso, ogni singolo socio in regola con la quota associativa.

Art. 14 - Compiti del Congresso

Il Congresso Nazionale:

- a) esamina e discute la relazione del Segretario Nazionale;
- b) elegge i membri del Direttivo Nazionale;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri;
- e) elegge il Collegio dei Sindaci;
- e) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale e le linee programmatiche;
- f) ratifica le eventuali modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell' adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza più uno dei delegati congressuali presenti.

Il Congresso Nazionale è convocato almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.



Art.15 - Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un numero sempre dispari, con un massimo di 25 (venticinque) componenti ed un minimo di 5 (cinque), compreso il Segretario Nazionale.



- a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- c) elegge nel proprio seno il Segretario Nazionale;
- d) elegge nel proprio seno la Segreteria Nazionale;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) adotta il regolamento amministrativo e del presente Statuto.

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale almeno due volte all'anno, con un preavviso di almeno quindici giorni.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando comunicazione scritta al Segretario Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale.

I membri del Direttivo Nazionale rimangono in carica quattro anni e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze dell'organo.

Le riunioni del Direttivo Nazionale sono valide se è presente il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi Componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Nazionale.



Art.16 -Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale:

è composta, da un numero sempre dispari, con un minimo 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) membri, eletti direttamente dal Direttivo Nazionale fra i suoi Componenti;

- rappresenta la CONFSAL - F.I.S.A.L.S. ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Direttivo Nazionale;
- attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- predispose i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Direttivo Nazionale;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi ed assume i poteri.

La Segreteria Nazionale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Segretario Nazionale.

Art. 17 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Direttivo Nazionale della CONFSAL - F.I.S.A.L.S., tra i suoi Componenti.

- ha la rappresentanza legale della CONFSAL - F.I.S.A.L.S.;
- rappresenta in giudizio la CONFSAL - F.I.S.A.L.S.;
- convoca la Segreteria Nazionale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;



- cura i rapporti con il Governo, Ministeri ed Enti;
- firma accordi o negoziati;
- cura i rapporti con le Banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della CONFISAL - F.I.S.A.L.S.;
- assicura la gestione unitaria della CONFISAL - F.I.S.A.L.S.;
- nomina tra i componenti della Segreteria, il Vice Segretario Nazionale vicario ed il Segretario amministrativo.
- nomina e revoca i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali è chiamata a nominare i propri rappresentanti.

Art.18 – Presidenza Onoraria

Il Presidente Onorario viene nominato dal Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Nazionale.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto.

Partecipa alle sedute del Direttivo Nazionale alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Art. 19 -Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, ove obbligatorio o nominato dall'assemblea, controlla l'andamento amministrativo della CONFISAL - F.I.S.A.L.S. a livello nazionale e la regolarità delle spese, segnalando eventuali deficienze al Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente dei Sindaci, eletto dai soli membri effettivi, presiede il Collegio stesso che convoca almeno due volte l'anno.



Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario e ne riferisce con apposita relazione al Direttivo Nazionale

Qualora si verifichi una vacanza, per dimissioni o altra causa il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della CONFISAL- F.I.S.A.L.S. a tutti i livelli è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Qualora si verifichi una vacanza, per dimissioni o altra causa il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.


Il Collegio ha il compito di:

- esaminare e decidere le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi della CONFISAL - F.I.S.A.L.S.;
- emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- emettere lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivate. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio, che viene eletto dai soli membri effettivi, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;



- la destituzione delle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Art. 21 - Bilancio nazionale e responsabilità amministrative

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria generale predispone e presenta al Direttivo Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio la Segreteria nazionale predispone e presenta al Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione dei Sindaci.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla CONFISAL FISALS, le strutture zonali, gli Enti e Società della CONFISAL FISALS o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni dalle stesse, a qualsiasi titolo e verso chiunque, assunte, con esclusione quindi, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della CONFISAL FISALS, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale.

Art. 22 – Sedi distaccate zonali

A livello locale, per agevolare l'operativa e la flessibilità, gli organi sono:

- L'assemblea dei soci
- La segreteria zonale

L'assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti della sede zonale ed ha il compito di approvare i rendiconti della sede zonale ed eleggere i propri delegati per il Congresso Nazionale.



